



Bari.....26.5.2016.....

Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
La Commissione Regionale per il patrimonio culturale della puglia

All'Agenzia del Demanio
Filiale di Puglia e Basilicata
Via Amendola 164/D
BARI

Risposta al Foglio del

Servizio.....N.....

Prot. N. 6541 Allegati.....
@ 36.07.01/39.1

OGGETTO: PULSANO (TA) – Immobile denominato “Torre Castelluccia e Bosco Caggioni”
(Fg 20 p.lle 3 e 35 (C.T.) p.lla 4 (C.F.).
Trasmissione D.C.P.C. . Art. 12 del 26.5.2016 . Notifica ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 42/04.-

All'Agenzia del Demanio
Direzione generale
Via del Quirinale, 30 - 00187 ROMA

Al Sindaco del Comune di Pulsano (TA)

Alla Soprintendenza belle arti e per il paesaggio
per province di Lecce, Brindisi e Taranto –
LECCE

Alla Soprintendenza Archeologia per la Puglia -
TARANTO

Alla Regione Puglia
Servizio Assetto del Territorio
Via Delle Magnolie Z.I. –MODUGNO (BA)

Si notifica copia conforme del D.P.C.M. del 26.5.2016, con il quale l'immobile in oggetto, a seguito della verifica ex art. 12 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è stato sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al predetto Decreto Legislativo.

La Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto - Lecce - comunicherà alla scrivente l'avvenuta trascrizione del presente decreto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare.

Altra copia dell'atto di cui trattasi viene inviata, altresì, agli Uffici in indirizzo per conoscenza e alla Regione Puglia al fine di consentire l'aggiornamento della Carta dei Beni Culturali.

NM

Il Segretario regionale
Dirigente
(Dott.ssa Eugenia VANTAGGIATO)





D.P.C.M n. 177

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Segretariato regionale per la Puglia

La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D.Lgs 26/3/2008, n.62, di seguito denominato Codice);
VISTO il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, così come modificato dal D.M. 28 febbraio 2005;
VISTO l'accordo del 27 aprile 2007 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del Demanio;
VISTO il D.P.R. del 26.11.2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";
VISTO il D.D.G. del 9.3.2015 del Segretariato Generale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, con cui è stato conferito alla dott.ssa Eugenia VANTAGGIARO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo per la Puglia;
VISTA la richiesta con la quale l'Agenzia del Demanio Filiale di Puglia e Basilicata di Bari, ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per l'immobile appreso descritto di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Storico Artistico ROMA;
VISTO il parere sulla verifica reso della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto espresso con nota prot. 6192 del 26.04.2015;
VISTO il parere positivo reso dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale riunitasi il 18.05.2016, ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. n. 171 del 29.8.2014;

RITENUTO che l'immobile

Denominato TORRE CASTELLUCCIA E BOSCO CAGGIONI
Provincia di TARANTO
Comune di PULSANO
sito in località MONTI D'ARENA – BOSCO CAGGIONE ALLA VIA MAGNOLIE
numero civico snc

distinto in catasto al foglio 20 p.lle 3, 35 (C.T.) p.lla 4 (C.F.) presenta, interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

Visto il parere positivo reso dalla Commissione Regionale riunitasi il 18.5.2016, ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. n. 171 del 29.8.2015;

Il Segretario regionale





Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Segretariato regionale per la Puglia

La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia

DECRETA

l'immobile denominato "TORRE CASTELLUCCIA E BOSCO CAGGIONE" sito in Pulsano (TA) Loc.tà Monti d'Arena – Bosco Caggione alla via Magnolie snc, distinto in catasto al foglio 20 p.lle 3, 35 (C.T.) p.la 4 (C.F.), di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Storico Artistico ROMA - meglio individuato nelle

premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato, ai sensi dell'art. 15 del succitato Decreto Legislativo, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo e al Comune di Pulsano (TA) dal Segretariato Regionale per la Puglia – Bari.

A cura della competente Soprintendenza Belle arti e per il paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto – il provvedimento verrà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio– ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Puglia, competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bari, li 26 Maggio 2016

NM



Il Segretario regionale
Dirigente
(Dott.ssa Eugenia VANTAGGIATO)





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO

RELAZIONE STORICO ARTISTICA

(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)

Denominazione: TORRE CASTELLUCCIA E BOSCO CAGGIONI
Ubicazione: Pulsano (TA) - Monti d'Arena - Monti Caggione - Via Magnolie
Dati catastali: Foglio 20, p.lle 3 e 35 (Catasto terreni), p.lla 4 (Catasto fabbricati)
Proprietà: Agenzia del Demanio



La Torre Castelluccia nasce come torre di avvistamento del circuito difensivo costiero sviluppato in epoca vicereale. Secondo le notizie desunte negli anni dagli studiosi attraverso la consultazione delle antiche cartografie del Regno di Napoli, la menzione della *Torre de Castelluccio* trova riscontro nell'indicazione negli antichi Manoscritti di Napoli (1613) e di Bari (1620). In seguito, viene indicata col toponimo di *Torre di Casteluzo* nella carta di *Jannsonius* (1648) e con la denominazione di *Tor di Castelluccia* nella Carta Pacelli (1800): solo a partire dalla cartografia recente (TCI 200.000 e IGM 25.000) la torre assume la denominazione corrente.

La torre sorge in una zona ricca di testimonianze archeologiche, che contempla i resti di un villaggio preistorico terramaricolo di epoca micenea (3000-1800 a.C.) e, probabilmente, su quello che fu già un avamposto di epoca romana; dai medesimi documenti innanzi citati si desume che fosse in buone condizioni ancora all'inizio del XIX secolo.

Costruita con la tipologia tipica del Regno fu edificata probabilmente nella seconda metà del XVI secolo, ha una struttura piccola in muratura di conci regolari a faccia vista, più volte rimaneggiata, con due feritoie rettangolari inserite nei barbacani del piombatoio centrale, analoghe alla Torre Borraco; sul lato mare erano presenti altre caditoie, oggi crollate o demolite, e conserva ancora tracce della coloritura dell'intonaco bianco e nero di bersaglio.

Verso il lato monte, è presente una scala in pietra, su arco rampante, caratteristica molto rara per una torre del regno e probabilmente realizzata in epoche recenti.

Una notazione del 1777, in un manoscritto della Sezione Amministrativa custodito presso l'Archivio di Stato di Napoli, registra invece la custodia della torre e del relativo presidio costiero agli *Invalidi*. Agli stessi documenti amministrativi, risulta nel 1842 in uso alle Guardie Doganali.

Dal 1975 la torre è in stato di abbandono.

Altra presenza della vallata è il Bosco Caggioni, anticamente era detto anche "il fiume" e successivamente "la vacia" del fiume (*li vatiji* o *li vazzi*).

L'origine del nome di *Caggioni* risale a quando la maggior parte della superficie boscata era completamente recintata e protetta da un muro a secco, alto mt. 1,50 (sette palmi), e serviva come riserva di caccia dei Principi di Pulsano e Leporano.

Una piccola sorgente del bosco si trova a circa 300 metri dal mare in una zona che una volta era considerata come il *Beneficio della Madonna dei Martiri*.

In questa zona oltre al villaggio paleolitico, sono presenti le tracce di altre di altre civiltà: più a Nord-Est, precisamente nelle vicinanze della sorgente, sono visibili le antica vestigia dell' antica PULIZANO.

In questo piccolo villaggio, ora scomparso, ci sono tracce di una piccola chiesetta Bizantina che conservava un' immagine scolpita e dipinta a mano dedicata alla Madonna di Costantinopoli, diventata poi la Madonna dei Martiri, oggi custodita nella Chiesa del Convento dei Frati Riformati di Pulsano.

Per tutto quanto su esposto, la Torre Castelluccia e il Bosco Caggioni rappresentano un' importante sistema culturale costiero e la torre è una testimonianza della tipologia dei presidi costieri che caratterizzano il sistema difensivo sorto in epoca vicereale sulle coste joniche e per questo merita di essere sottoposta alle disposizioni del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i..

Sull'area esistono già due provvedimenti di tutela ai sensi della precedente legislazione: il DM 1 luglio 1967 per la torre e il DM 3 luglio 1967, di tutela indiretta sul fondo contraddistinto dal mappale 5 dello stesso foglio. Entrambi i provvedimenti necessitano di aggiornamento in virtù della mutata consistenza dei luoghi.

Riferimenti bibliografici:

AA.VV., *Censimento delle Torri costiere nella Provincia di Terra d'Otranto*, Roma 1978.

DE MARCO A., *Intorno alla Terra di Pulsano*, Galatina, 1986.


D. Campanile, C. Esposito (a cura di), *Itinerari turistici tra le Torri costiere di Puglia*, Bari 2015.

Il funzionario responsabile del territorio
arch. Augusto Ressa

Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Zumbo
/al



IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Maria Piccarreta)



IL SEGRETARIO REGIONALE
DIRIGENTE
dott.ssa Eugenia VANTAGGIATO






Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO

STRALCIO PLANIMETRICO
(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

Denominazione: TORRE CASTELLUCCIA E BOSCO CAGGIONI
Ubicazione: Pulsano (TA) - Monti d'Arena - Monti Caggione - Via Magnolie
Dati catastali: Foglio 20, p.lle 3 e 35 (Catasto terreni), p.lla 4 (Catasto fabbricati)
Proprietà: Agenzia del Demanio



 Perimetro del vincolo

Il funzionario responsabile del territorio
arch. Augusto Ressa

Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Zullo
/al

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Maria Piccarreta)



IL SEGRETARIO REGIONALE
DIRIGENTE
dott.ssa Eugenia VANTAGGIATO



Bari, 26-05-2016.....

Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA

All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Via Amendola 164/D
BARI

Risposta al Foglio del

Prot. N. 6525 Allegati.....
el. 3h.05.00/26.1

Servizio.....N.....

OGGETTO: PULSANO (TA): Autorizzazione alla concessione dell'immobile denominato "Torre Castelluccia e Bosco Caggioni" (fg. 20 p.lle 3,4, e 35). D.M. del 1/7/1967, ai sensi della Legge 1089/39.
Ente Concedente: Agenzia del Demanio.

Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le province di Lecce, Brindisi e Taranto
LECCE

Con riferimento all'oggetto, si invia il provvedimento in data 26 MAG 2016 con il quale ai sensi dell'art. 57 bis. del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato dal D.Lgs 26/3/2008, n. 62 è stata rilasciata l'autorizzazione alla concessione in uso dell'immobile in oggetto, di proprietà dello Stato.

Il Segretariato Regionale
Dirigente
(dr.ssa Eugenia VANTAGGIATO)

Il funzionario responsabile
Dr.ssa Antonella Pascazio





n. D.C.P.C. 123

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

La Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, recante “*Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 22/1/2004, n. 42 in relazione ai beni culturali*”;
VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 42, in relazione ai beni culturali*”;
VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29/8/2014 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTO il D.D.G. del 9/3/2015 del Segretariato Generale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, con cui è stato conferito alla dr.ssa Eugenia VANTAGGIATO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia;
VISTA la richiesta di autorizzazione, presentata dall’Agenzia del Demanio, a dare in concessione l’immobile denominato “Torre Castelluccia e Bosco Caggioni” sito in Pulsano (TA) – Monti D’Arena Monti Caggione – Via Magnolie, distinto in catasto al fg. 20 p.lle 3,4, e 35 dichiarato di interesse storico artistico con D.M. del 1/7/1967;
VISTO che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 173 del 26/4/2016 ha espresso parere favorevole alla concessione in uso del bene immobile in questione;
CONSIDERATO che il conferimento in concessione di cui alla citata istanza risulta non pregiudizievole alla conservazione, all’integrità ed alla fruizione pubblica del bene risultando parimenti garantita la sua destinazione d’uso con il carattere storico ed artistico;
VISTO il parere positivo reso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia riunitasi il 18/5/2016, ai sensi dell’art. 39 del D.P.C.M. n. 171 del 29/8/2014;
TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO il Segretario regionale

A U T O R I Z Z A

Ai sensi dell’art. 57 bis del citato D.lgs. 42/04, come modificato dal citato Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, la concessione in premessa dell’immobile, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1. L’immobile potrà essere oggetto di sole opere improntate alla conservazione dei caratteri stilistici, formali e decorativi, tali da non compromettere la lettura delle originarie caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive al fine di assicurarne la conservazione futura;
- 2. Le aree libere dovranno consentire la visione delle architetture esistenti e qualunque intervento che dovesse prevedere opere di scavo dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza;
- 3. La destinazione d’uso sia compatibile con il decoro dell’edificio e con l’utilizzo originario del fabbricato, ovvero ad attività sociali e culturali, attività connesse all’informazione turistica e alla valorizzazione dell’area boscata e archeologica;
- 4. Tutte le opere da eseguire siano autorizzate preventivamente dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 comma 4 e 5 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 57 bis del D.lgs. 42/04 come modificato dal più volte citato D.lgs. 62/08, le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente provvedimento sono da riportare nell’atto di concessione.

Il Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, in caso di inadempimento, da parte del concessionario, delle prescrizioni e condizioni medesime, fermo restando l’esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze all’Ente proprietario ai fini della revoca della concessione.





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

La Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa, dal Segretariato Regionale per la Puglia.
A cura della competente Soprintendenza il provvedimento verrà, quindi, trascritto presso l'Agazia del Territorio
– Servizio Pubblicità Immobiliare – Filiale Puglia e Basilicata, proprietaria dell'immobile sopra descritto.

Bari, li **26 MAG. 2016**

IL SEGRETARIO REGIONALE

DIRIGENTE

dr.ssa Eugenia VANTAGGIATO





Protocollo d'Intesa

Agenzia del Demanio e Comune di Pulsano

per la valorizzazione dell'immobile "Torre Castelluccia e Bosco Caggioni" e per l'avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione di immobili di particolare interesse, ricadenti nel Comune di Pulsano

VALORE PAESE
DIMORE



VALORE PAESE
FARI

Oggi, 1 Settembre 2016, in Pulsano, tra

L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, in persona del Responsabile Regionale, Dott.ssa Marta Settimi (di seguito denominata anche “Agenzia”)

e

Il Comune di Pulsano, in persona del Sindaco, Avv. Giuseppe Ecclesia (di seguito denominato anche “Comune”)

PREMESSO CHE

- il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, poiché rappresenta uno strumento strategico di crescita e sviluppo per l'economia, nonché fattore di valorizzazione e diffusione delle identità locali;
- tali opportunità possono essere impiegate al meglio solo se adeguatamente supportate da modelli, informazioni e competenze, diretti alla promozione di iniziative di valorizzazione storico-culturale e di massimizzazione del potenziale ritorno economico, ottenibile dalla messa a reddito degli immobili interessati, con riduzione dei costi materiali e immateriali, connessi al degrado di detto patrimonio;
- il Comune di Pulsano, in tale ottica di valorizzazione territoriale ed economica, ha manifestato la volontà di avviare un percorso coordinato di valorizzazione del patrimonio immobiliare, ponendosi come principale obiettivo lo sviluppo del territorio medesimo, attraverso il rafforzamento del binomio turismo e cultura;
- per l'attuazione di processi di valorizzazione territoriale, il Comune di Pulsano e l'Agenzia intendono attivare idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle specifiche competenze istituzionali attribuite all'Agenzia in materia di valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione territoriale dei patrimoni immobiliari pubblici;
- l'Agenzia, infatti, promuove le azioni necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico amministrativa, tecnica, economico-finanziaria e di mercato per l'individuazione degli strumenti più efficaci di attuazione delle politiche di sviluppo territoriale e di crescita economica locale;
- tra le molteplici azioni di sviluppo, l'Agenzia ha di recente avviato, in collaborazione con Invitalia, ANCI-FPC e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il progetto “Valore Paese – DIMORE”, per la valorizzazione dei beni immobili pubblici localizzati sul territorio nazionale in tessuti storici e paesaggistici di qualità, mete turistiche e culturali affermate o potenziali che presentano una ricchezza di storia, tradizione e prodotti locali;
- in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, il progetto “Valore Paese – DIMORE”, secondo principi di coesione territoriale, punta al rafforzamento delle eccellenze del Paese ed intende intercettare le molteplici opportunità offerte dalla nuova programmazione

Europea 2014-2020 (fondi strutturali, relativi co-finanziamenti nazionali e regionali, anche con ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria messi a punto dalla CE, insieme alla Banca Europea per gli investimenti e alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa);

- il progetto "Valore Paese – DIMORE" mira, infatti, alla creazione di un *network* di strutture turistico-ricettive, caratterizzato da elevati *standard* di qualità, che si proponga come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane, nel rispetto delle identità territoriali interessate ed in linea con la salvaguardia dell'ecosistema ambientale;
- l'elemento distintivo del *network* "DIMORE" consiste nella specifica forma di ospitalità che, accanto ai tradizionali servizi alberghieri, presuppone l'offerta di specifici servizi culturali, costitutivi dello stesso *brand* e strettamente connessi all'unicità dell'immobile e del suo contesto di riferimento;
- allo stato, il portafoglio "DIMORE", composto da più di 200 immobili selezionati dall'Agenzia secondo precisi requisiti di qualità architettonica, attrattività turistica e potenzialità di mercato, è composto per metà da beni di proprietà dello Stato e per metà da beni di altri Enti Pubblici, in gran parte Comuni, che hanno risposto all'invito pubblico lanciato dall'Agenzia del Demanio nel corso del 2013;
- con gli Enti Locali proprietari dei suddetti beni, l'Agenzia e gli altri partner promotori hanno avviato un percorso di proficua collaborazione, finalizzato all'attuazione e al completamento dei programmi di valorizzazione presentati per ciascuno dei compendi immobiliari candidati e già selezionati per l'iniziativa;
- nell'ambito del progetto "Valore Paese – DIMORE", è stata definita una particolare tipologia di *network* turistico-ricettivo, ispirata ad un modello rispettoso del paesaggio e in linea con le identità territoriali e con la salvaguardia dell'ecosistema ambientale, che nei contesti prescelti emerge per assoluta bellezza e massima fragilità, comprendente immobili riconducibili alla tipologia "*fari, torri ed edifici costieri*";

CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia sta avviando sul territorio nuovi rapporti di collaborazione con Enti Pubblici proprietari, tutti finalizzati allo sviluppo, alla strutturazione e alla gestione di idonee iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso l'espletamento di propedeutiche attività di promozione e diffusione a livello nazionale del progetto "*Valore Paese – DIMORE*" e del progetto *FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI*;
- in tale contesto, attraverso la promozione e la diffusione degli obiettivi strategici che i progetti si propongono, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Pulsano intendono avviare un proficuo rapporto di collaborazione per l'avvio di tutte le attività preordinate alla



3

valorizzazione dell'immobile di proprietà dello Stato, denominato "Torre Castelluccia e Bosco Caggioni" e/o di eventuali altri beni, di proprietà dello Stato o di altri Enti, ricadenti nel Comune di Pulsano;

VISTI

- la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 61, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
- l'art. 65, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., che attribuisce all'Agenzia l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del Demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
- l'art. 65, co. 2 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l'Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell'Agenzia del Demanio all'art. 2, co. 3;
- l'art. 3-bis D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 s.m.i. che disciplina la valorizzazione e l'utilizzazione a fini economici dei beni immobili di proprietà dello Stato tramite concessione o locazione ad investitori privati;
- l'art. 3-ter D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dal co. 2 dell'art. 27 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina la formazione di "Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione, della Provincia e dei Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.;
- l'art. 112 co. 4 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo il quale "lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati";


- l'art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende l'applicabilità dell'art. 3-bis del citato D.L. 25 settembre 2001, n. 351 ai beni immobili appartenenti alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali;
- l'art. 33 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, modificato dall'art. 3, co. 15, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con il compito di avviare un sistema integrato di fondi che partecipano anche a quelli immobiliari costituiti da Enti Territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione;
- l'art. 33-bis D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, modificato dall'art. 3, co. 15, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che attribuisce all'Agenzia il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di fondi immobiliari, società e consorzi per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli enti territoriali, dello Stato e degli enti dagli stessi vigilati;
- l'art. 24 D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, il quale consente ai Comuni di definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati e, in generale, per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, prevedendo eventualmente riduzioni o esenzioni di tributi relativi al tipo di attività sussidiaria posta in essere;
- l'art. 26 D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, recante misure urgenti per il recupero di immobili pubblici inutilizzati, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale;
- la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Pulsano n. 103 del 11.08.2016.

**Quanto sopra premesso e considerato
le parti convengono e stipulano quanto segue**

Articolo 1

(Valore delle Premesse)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Protocollo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



Articolo 2

(Oggetto del Protocollo)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, l'Agenzia e il Comune di Pulsano intendono confermare la condivisione degli obiettivi strategici del progetto FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI, sviluppato nell'ambito di "Valore Paese – DIMORE", richiamati in premessa e dare così avvio ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla condivisione ed attuazione del processo di valorizzazione dei compendi immobiliari localizzati nel territorio di riferimento.

Articolo 3

(Portafoglio immobiliare)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, le Parti si impegnano all'avvio dell'*iter* di valorizzazione dell'immobile denominato "Torre Castelluccia e Bosco Caggioni" sito nel Comune di Pulsano e attualmente distinto al Catasto Fabbricati Foglio 20 particella 4 e Catasto Terreni Foglio 20 particelle 3 e 4.

Anche a cura del Tavolo Tecnico Operativo che si verrà a costituire, con la sottoscrizione del presente Protocollo, potrà essere ampliato il portafoglio immobiliare di riferimento con immobili di rilevante interesse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, storico-artistico e socio-culturale, ricadenti nel territorio di riferimento ed appartenenti allo Stato, al Comune di Pulsano o ad altri Soggetti Pubblici, fatta salva ogni valutazione tecnico-amministrativa dell'Agenzia circa l'opportunità di inserimento nel progetto.

È, pertanto, garantita la facoltà delle Parti firmatarie di estendere l'ambito oggettivo del progetto, ricomprendendo nel perimetro immobiliare di cui al presente articolo anche beni di cui al precedente periodo di successiva individuazione, tra quelli localizzati sul territorio di riferimento.

Articolo 4

(Impegni delle Parti)

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano a:

- a. coordinare gli adempimenti di rispettiva competenza, in modo da garantire la massima efficacia nell'attuazione e finalizzazione dei singoli processi di valorizzazione avviati;
- b. garantire il collegamento con gli altri Soggetti Istituzionali interessati, a partire dalle Amministrazioni Statali, come il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, essendo l'immobile di cui al citato art. 3 dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 42/2004 e pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D.P.C.M. n. 127 del 26.05.2016 e nel provvedimento di autorizzazione alla concessione prot. 6525 del 26.05.2016 (di cui alle pagine 44 e 45 dell'allegato programma di valorizzazione) e di collegamento tra e da qualunque altro soggetto pubblico o privato coinvolto nel progetto;

- c. fornire, ciascuno per le rispettive competenze, idoneo supporto specialistico nelle analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria delle singole operazioni, mettendo a disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa pre-esistente.

4.a Impegni assunti dall'Agenzia del Demanio

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, l'Agenzia si impegna a:

- nella fase di sviluppo, individuare il più idoneo percorso di valorizzazione e messa a reddito dell'immobile denominato "Torre Castelluccia e Bosco Caggioni" e identificato all'art. 3 del presente Protocollo;
- nella fase di avvio dell'azione, curare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla definizione dei singoli programmi di valorizzazione;
- nella fase di esecuzione dell'azione, fornire il necessario supporto tecnico all'attuazione e al completamento dell'iter di valorizzazione, fino all'immissione dell'immobile sul mercato tramite i più idonei strumenti previsti dalle vigenti normative;
- ai fini dell'ampliamento del portafoglio immobiliare del progetto, valutare preliminarmente e sotto il profilo tecnico-amministrativo la candidatura di nuovi immobili da sottoporre successivamente all'approvazione di un apposito TTO ovvero alla sottoscrizione di un'adeguata convenzione tra i rappresentanti degli Enti coinvolti.


4.b Impegni assunti dal Comune di Pulsano

L'Ente si impegna a:

- garantire la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare, verificando la compatibilità dello status urbanistico degli immobili rispetto all'iter di valorizzazione, provvedendo - ove necessario - all'attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento urbanistico e semplificazione amministrativa;
- facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le richieste di autorizzazione alle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso espressamente attribuite dalla Legge;
- individuare ulteriori ed eventuali immobili di proprietà da candidare nel portafoglio immobiliare di riferimento, da sottoporre alla preventiva valutazione dell'Agenzia, ai fini del loro inserimento nel Progetto, e all'approvazione del TTO, ovvero condivisi in un'apposita Convenzione.

Articolo 5

(Tavolo Tecnico Operativo e Convenzione)

The image shows two handwritten signatures in black ink. One signature is located at the top right of the page, and the other is a larger signature at the bottom right, below the article title.

Per l'attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo, potrà essere costituito un TTO composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, che verranno successivamente individuati.

Ai fini della valorizzazione del bene di cui al precedente art. 3 del presente Protocollo di Intesa, al TTO, è assegnato il compito di:

- monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dalle Parti firmatarie;
- sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e conseguenti all'attuazione dei singoli programmi di valorizzazione;
- garantire il coordinamento tecnico con i Soggetti Istituzionali coinvolti.

Al fine di consentire successivi ampliamenti del Portafoglio immobiliare, il TTO, potrà essere aperto alla partecipazione di ulteriori Soggetti Pubblici e/o Privati che – a qualsiasi titolo – dovessero essere coinvolti nella strutturazione delle iniziative di valorizzazione. In tal caso, il TTO avrà anche il compito di:

- avviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le attività di promozione e diffusione a livello nazionale e locale del progetto, favorendo la condivisione con il Territorio dei programmi di valorizzazione, strutturati per la rigenerazione degli immobili interessati;
- approvare, previa valutazione tecnico-amministrativa da parte dell'Agenzia del Demanio ai fini dell'inserimento nel progetto, le candidature di nuovi immobili ricadenti nel territorio di riferimento, attraverso i quali ampliare il portafoglio immobiliare disciplinato dall'art. 3 del presente Protocollo;
- approvare i programmi di valorizzazione definiti e condivisi tra le Parti firmatarie, eventualmente anche previa costituzione di Gruppi di Lavoro tematici.

I medesimi fini di cui al precedente periodo, in alternativa, potranno essere condivisi e perseguiti anche mediante la sottoscrizione di un'apposita Convenzione.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

La durata del presente Protocollo è stabilita in due anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabili su accordo delle Parti.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti, mediante comunicazione scritta per raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.

In tal caso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del Protocollo, ai fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi.

Per le attività di cui al presente Protocollo, non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo. Eventuali spese e rimborsi restano a carico di ciascuna delle Parti, per quanto di competenza. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione degli impegni contenuti nel presente Protocollo.

ALLEGATI:


- A. *Scheda immobile*
- B. *Programma di Valorizzazione*
- C. *Scheda di Valorizzazione*

PULSANO, il 01-09-2016

Letto, confermato e sottoscritto
in duplice esemplare

Per l'Agenzia del Demanio


Il Responsabile della Direzione Regionale
Dott.ssa Marta Settimi



Letto, confermato e sottoscritto
in duplice esemplare

Per il Comune di Pulsano

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Ecclesia





Il Responsabile del Settore Urbanistica

Vista la richiesta, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.1929 del 15.02.2016, con la quale l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Puglia e Basilicata, chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica relativo ad un immobile di proprietà dello Stato, riportato in catasto sul foglio di mappa 20, p.lle 3 e 4 di questo Comune; Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che le particelle di cui si tratta nel **P.U.G. approvato con delibera di C.C. n. 23 del 7.05.2005, pubblicato sul B.U.R.P. n. 78 del 26.05.2005 e perciò in vigore dal 27.05.2005**, ricadono:

- in Zona Omogenea **A2/ 1-9 Torre Castelluccia - Terrarossa** di cui all'art. 41 bis - "Ambiti distinti A2" e all'art. 35 - "Stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" delle NdA (v. all. 1 e 2);

che le particelle ricadono inoltre:

- in area soggetta al vincolo idrogeologico ex R.D. 30.12.23, n. 3267;
- nella zona di territorio – ex D.M. 1.8.1985 – in cui gli interventi edilizi sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, salvo quelli esentati, come disciplinati dal PUTT.

Si rileva, inoltre, che, nel **P.P.T.R.**, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, *le p.lle 3 e 4 ricadono,*

- nei territori costieri (art. 142, comma 1, lett. a del Codice), definiti dall'art. 41, punto 1), delle NdA del PPTR, come delimitate dalla Tav. 6.1.2. allegata al PPTR (v. all. 3);
- nelle aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e del Codice), definite dall'art. 42, punto 3), delle NdA del PPTR, come delimitate dalla Tav. 6.1.2. allegata al PPTR (v. all. 3);
- nelle Aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice), definite dall'art.75, punto 1), delle NdA del PPTR, come delimitate nella tav. 6.3.1. allegata al PPTR (v. all. 4);
 - la p.lla 3 ricade, nelle Aree di Rispetto delle Componenti Culturali ed Insediative: zone interesse archeologico (art. 143, comma 1, lett. e del Codice), definite dall'art.76, punto 3), delle NdA del PPTR, come delimitate nella tav. 6.3.1. allegata al PPTR (v. all. 4);
 - la p.lla 4 ricade, nelle Zone interesse archeologico (art. 142, comma 1, lett. m del Codice), definite dall'art.75, punto 3), delle NdA del PPTR, come delimitate nella tav. 6.3.1. allegata al PPTR (v. all. 4).

Il presente certificato viene redatto sulla base degli stralci catastali allegati alla domanda e non tiene conto, pertanto, di variazioni eventualmente introdotte presso l'Agenzia delle Entrate, così come non tiene conto di eventuali interventi costruttivi, autorizzati o no, nelle aree stesse e non rappresentati nella domanda qui pervenuta.

Il presente certificato, rilasciato su istanza dell'interessato, è atto derivato del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale 7 maggio 2005, n. 23 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 26 maggio 2005, divenuto pertanto efficace dalla data del 27 maggio 2005.

Avverso il Piano, con notifica del 07/02/2009 pervenuta a questo Ente il 20/02/09, nota prot. 3028, pende ricorso in Appello presso il Consiglio di Stato in Roma per annullamento e/o riforma della Sentenza del TAR per la Puglia, sede di Bari, III Sez. n. 51/2008, depositata il 18/01/2008 con la quale fu annullato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 168 del 21/2/2006 recante "annullamento ex art. 22/co. 2 della L.R. 20/01 della deliberazione del C.C. di Pulsano n. 23 del 17/05/2005, di approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato con deliberazione di C.C. n. 11 del 31/01/2003". Si evidenzia altresì che il Presidente della Regione Puglia, con domanda di fissazione di udienza, ha richiesto al C.d.S., in data 01/07/14, che sia fissata la data per la trattazione del predetto ricorso.

Pulsano li 15.02.2016


Istruttore Tecnico
geom. Alessandra Presicci



Il Responsabile del Settore Urbanistica
geom. Pasquale D'AMATO

Art. 41 bis - Ambiti Distinti A2

Di tali Ambiti fanno parte le aree e gli edifici di interesse specifico elencati nel precedente articolo 35 così come integrato. _____



Art. 35 - Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa

Gli immobili di proprietà delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti Pubblici e delle persone giuridiche private senza fini di lucro, sono sottoposti alle disposizioni di Vincolo Ope Legis.

Il P.U.G., in coerenza con il P.U.T.T. della Regione Puglia, individua i seguenti ambiti sottoposti a "tutela specifica", denominati zone A2, così come riportati negli elaborati grafici:

AREE ARCHEOLOGICHE:

Lido Silvana: Torre Castelluccia;
Lido Silvana: Sperone Campeggio;
Lido Vazzi;
La Barca;
Luogo Vivo;

PARCO TERRITORIALE

Alveo Sorgente "Le Cannedde" ed area limitrofa;

TORRE

Torre Castelluccia;
Torrione in via Luigi Amati;

CHIESE RURALI

Chiesa del Crocifisso;
Cappella Monticelli;

EDICOLE

Via Crocifisso;
Via Costantinopoli (Madonna di Costantinopoli);
Via Vittorio Veneto;

MASSERIE

Masseriola;
La Filaccia;
Pietrapendola;
Lupara;
Villanova;
Rocarò;
Scorcora (colonne ingresso via V.E. III)
Cornola (Portale d'Ingresso)
Li Vazzi;

CASINO

Palata;
De Nicola;
Lo Iucco;
Lo Mastro;
Crescente;
Cutrone;

ANTICO ACQUEDOTTO;

presso Masseria Lupara;

INGEGNA

Via Farese;
Via Bosco Caggioni;

TRAPPETO

Via Leporano.

TORRI

Torre Grande

DIRETTIVE DI TUTELA:

In tutti questi Ambiti si applicano le direttive di tutela di cui al Capo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T.-P..

MASSERIE E VILLE

E' previsto di tutelare le Masserie esistenti considerando "area di pertinenza" del bene quella costituita ed impegnata dai fabbricati con le relative recinzioni ed "area annessa" una fascia perimetrale all'area di pertinenza della larghezza costante di mt 100.

Si potranno attuare interventi destinati: alla residenza, alla agricoltura, alla creazione di strutture per: il tempo libero, l'agriturismo, lo sport e la ricreazione, anziani, sanitarie e culturali.

Sono pertanto autorizzabili piani e/o progetti ed interventi, che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dall'assetto storico paesaggistico ambientale dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche:

1. restauro dei manufatti edilizi esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso.
2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 10% per risanamento igienico sanitario;
3. la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza.
4. Sono altresì autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto storico paesaggistico ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
 - 4.1 Area a verde attrezzato anche con:
 - percorsi e spazi di sosta con esclusione di opere comportanti impermeabilizzazione dei suoli;
 - chioschi e costruzioni, mobili e/o precario, nonché depositi di materiali ed attrezzi per le manutenzioni aventi altezza interna non superiore a metri 2,40;
 - movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
 - 4.2 infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi e simili aventi altezza interna non superiore a metri 2,40;
 - la costruzione di impianti di depurazione di immissione di reflui e di captazione e di accumulo di acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.
5. sono inoltre autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
 - l'originaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali permeabili, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
 - i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesaggistici dei luoghi.

CHIESE RURALI


Per questi beni extraurbani denominati nella cartografia del P.R.G. chiese rurali della Misericordia e della Madonna delle Grazie si applicano le prescrizioni indicate per le masserie sia come area di pertinenza, sia come area annessa.

EDICOLE, CAPPELLE VOTIVE MURI A SECCO

Per questi beni e per quanto applicabili valgono le norme dei complessi archeologici.


STRALCI PPTR

TAVOLA 6.1.2 - Componenti Idrologiche



STRALCI PPTR

TAVOLA 6.3.1 - Componenti culturali e insediative



Visura storica per immobile

Visura n.: T137716 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 14/09/2011

Dati della richiesta	Comune di PULSANO (Codice: H090)
Catasto Terreni	Provincia di TARANTO
	Foglio: 20 Particella: 3

INTESTATO

1	DEMANIO DELLO STATO	(1) Proprieta` per 1000/1000
---	---------------------	------------------------------

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	20	3		-	SEMINATIVO 3	74 14		Dominicale Euro 34,46 L. 66.726	Agrario Euro 19,15 L. 37.070	Impianto meccanografico del 04/10/1977
Notifica				Partita		2906				

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DEMANIO DELLO STATO		(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA		Impianto meccanografico del 04/10/1977	

Rilasciata da: Servizio Telematico

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 14/09/2011

Dati della richiesta	Comune di PULSANO (Codice: H090)
Catasto Fabbricati	Provincia di TARANTO
	Foglio: 20 Particella: 4

INTESTATO

1	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO STORICO ARTISTICO ACHEOLOGICO ETNOGRAFICO	(1) Proprieta` per 1000/1000
---	--	------------------------------

Unità immobiliare dal 22/04/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						Rendita	DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza			
1		20	4				E/6				Euro 2.341,18 L. 4.533.165	VARIAZIONE NEL REDDITO del 22/04/1992 n . 1448 .13/1992 in atti dal 22/06/1992 VRE DECRETO DEL 20 .01 .90
Indirizzo				PT-1, TORRE CASTELLUCCIA;								
Notifica	-						Partita	1581	Mod.58	1581		

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						Rendita	DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza			
1		20	4				E/6				L. 1.820	Impianto meccanografico del 30/06/1987
Indirizzo				, PT-1, TORRE CASTELLUCCIA;								
Notifica	-						Partita	1581	Mod.58	-		

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO STORICO ARTISTICO ACHEOLOGICO ETNOGRAFICO		(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA		Impianto meccanografico del 30/06/1987	

Visura storica per immobile

Visura n.: T146578 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 14/09/2011

Dati della richiesta	Comune di PULSANO (Codice: H090)
Catasto Terreni	Provincia di TARANTO
	Foglio: 20 Particella: 4

Area di enti urbani e promiscui dal 24/10/2000

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	20	4		-	ENTE URBANO	11 80				RIORDINO FONDIARIO del 15/12/1999 n . 119 .1/1999 in atti dal 24/10/2000 (protocollo n . 181193) IST .CAT .DEM .MAR .94
Notifica					Partita	1				
Annotazioni		MIGLIORE PRECISAZIONE DI SUPERFICIE								

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 20 particella 119 - foglio 20 particella 201 - foglio 20 particella 346 - foglio 20 particella 555 - foglio 20 particella 38 - foglio 20 particella 389 - foglio 20 particella 390 - foglio 20 particella 43 - foglio 20 particella 442 - foglio 20 particella 443 - foglio 20 particella 58 - foglio 20 particella 556 - foglio 20 particella 557

Area di enti urbani e promiscui dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	20	4		-	ENTE URBANO	11 82				Impianto meccanografico del 04/10/1977
Notifica					Partita	1				